

Regolamento dell'Imposta di soggiorno Comune di Monte Sant'Angelo (FG)

(Approvato con deliberazione di C.C. n 12 del 26.03.2025)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento pag. 3

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta pag. 3

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento dell'imposta pag. 3

Articolo 4 - Misura dell'imposta pag. 4

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni pag. 4

Articolo 6 - Versamento dell'imposta pag. 5

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive pag. 6

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento pag. 6

Articolo 9 - Sanzioni pag. 7

Articolo 10 - Riscossione coattiva pag. 8

Articolo 11 - Rimborsi pag. 8

Articolo 12 – Contenzioso pag. 8

Articolo 13 - Osservatorio Permanente pag. 8

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali pag. 8

Articolo 15 - Tutela dei dati personali pag. 9

Articolo 16 - Entrata in vigore pag. 9

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 e successive modificazioni, e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Monte Sant'Angelo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. Tali interventi finanziari potranno essere, a carattere consultivo, condivisi e partecipati con gli enti operanti nel settore degli investimenti turistici.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. L'imposta di soggiorno ha le caratteristiche di imposta di scopo e il gettito è obbligatoriamente da destinare al finanziamento di un'ampia serie di interventi connessi al settore turistico, come disciplinato al comma 3 dell'articolo 1.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio in tutte le strutture ricettive, strutture alberghiere ed extra alberghiere, anche all'aria aperta per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea (es. agricamper), alberghi diffusi nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, comunque, a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 11 e alla Legge Regionale 15 luglio 2011 n. 17, nonché al regolamento regionale 22 marzo 2012 n. 6, nonché le locazioni ad uso turistico (Legge 9 dicembre 1998 n. 431) e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo.
3. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO e SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 che si trovano nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo e non risulta iscritto all'anagrafe di Monte Sant'Angelo. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che

intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

3. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Monte Sant' Angelo possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, a seguito di apposito parere obbligatorio ma non vincolante, espresso dalla Commissione consiliare permanente "Regolamenti – Risorse umane e strutturali – Partecipazione e decentramento – Bilancio e Finanza", con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è dovuta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta è definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto della classificazione attribuita alle strutture ricettive.

4. Il Comune di Monte Sant' Angelo, attraverso il sito istituzionale, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

5. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.

Articolo 5 **ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e. le prenotazioni in day user;
- f. il personale dipendente della struttura ricettiva che alloggia nella stessa;
- g. le comitive scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli accompagnatori;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- i. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - j. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i cittadini con invalidità pensionabile e relativo accompagnatore, l'esenzione in ragione di un accompagnatore per ciascuno;
 - k. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica con invalidità pensionabile e relativo accompagnatore, l'esenzione in ragione di un accompagnatore per ciascuno.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) j) e k) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, nella misura di cui all'art. 4.
- 2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Monte Sant'Angelo nei termini e modalità stabiliti dal successivo art. 7.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.
- 4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il **decimo** giorno del mese successivo alla chiusura di ogni **bimestre** solare esclusivamente mediante sistema PagoPA.

Articolo 7

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

- 1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Monte Sant'Angelo, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. Essi sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo.
 - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
 - e. provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura, in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore;
- f. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.
- g. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Monte Sant'Angelo entro sette giorni dall'arrivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il **decimo giorno del mese** successivo di ciascun bimestre solare, avvalendosi dell'apposita modulistica, presente sul portale, o delle procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Monte Sant'Angelo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
3. La trasmissione della documentazione di cui al comma 2 potrà essere effettuata esclusivamente tramite apposite procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Monte Sant'Angelo.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il **decimo** giorno del mese successivo alla chiusura di ogni **bimestre** solare esclusivamente mediante sistema PagoPA.
6. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio SUAP del Comune il periodo di chiusura.
7. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
8. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
9. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
10. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
11. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 8 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici

di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a. invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
- b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- d. nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di Polizia Locale. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, la Polizia Locale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

4. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 9, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .

Articolo 9 SANZIONI

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 87 del 2024.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione cumulativa da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'articolo ex art. 180 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **di 100,00 euro**, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

5. Per la mancata conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4, nonché per le violazioni da parte del gestore della struttura ricettiva non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **euro 250,00**, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

6. Per l'omesso accreditamento al portale web di cui all'art.7 comma 1 lettera f) del presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa

pecuniaria di **250,00 euro**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge n.689/1981.

7. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **250,00 euro**, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, previa eventuale verifica degli uffici competenti.

Articolo 12

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

OSSERVATORIO PERMANENTE

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese del ricettivo, al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e al fine di svolgere attività consultiva per il miglior utilizzo delle risorse rivenienti dall'imposta di soggiorno, così come riportato all'art. 2 comma 3 del presente regolamento.

2. Il Comune si impegna a contrastare con qualsiasi mezzo ogni forma di abusivismo e concorrenza sleale in materia di ricettività, programmando specifiche attività di controllo con l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è trasmesso al Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 15

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità, delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* come modificato dal D.lgs. 101 del 10.08.2018.

Articolo 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero.